

1.1.Descrizione della misura

1.1.1. Titolo della misura

Misura 9 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori

1.1.1.1.Base giuridica

Articolo 27 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Articolo XX del Regolamento (UE) n. XXX/2014 di esecuzione

Articolo XX del Regolamento (UE) n. XXX/2014 atto Delegato

1.1.1.2.Descrizione generale della misura

La misura intende favorire la costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore agricolo e forestale, soprattutto nei primi anni di attività quando devono essere sostenuti dei costi aggiuntivi. Queste strutture, infatti, consentono agli agricoltori di affrontare meglio le difficoltà poste dal mercato per il consolidamento degli sbocchi per la commercializzazione dei loro prodotti, anche sui mercati locali.

Il sostegno è concesso alle organizzazioni di produttori ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti degli Stati membri sulla base di un piano aziendale ed è limitato alle organizzazioni di produttori che sono PMI.

1.1.1.3.Contributo alle Focus Area e agli obiettivi trasversali

1.1.1.3.1. Contributo alle Focus Area

La misura risponde ai seguenti focus area e fabbisogni di intervento definiti a seguito dell'analisi SWOT effettuata e del confronto con il partenariato della Regione Puglia:

- Nell'ambito della Priorità 3

FA-3A - Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali.

Fabbisogni di intervento:

- I. Processi di aggregazione delle imprese agricole in strutture dotate di capacità e strumenti gestionali funzionali miglioramento organizzazione produzione e commercializzazione agroalimentare.

1.1.1.3.2. Contributo agli obiettivi trasversali

La misura contribuisce direttamente al raggiungimento dell'obiettivo trasversale dell'innovazione:

Innovazione – Il sostegno alla costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori contribuisce alla creazione di accordi di filiera ed all'adesione a forme associate tra le imprese. In tale contesto gli operatori adottano elementi innovativi di carattere gestionale, organizzativo e commerciale per adempiere alle finalità associative perseguendo gli obiettivi della competitività aziendale e dell'adattamento al mercato.

1.1.1.4. Campo di applicazione, tipo e livello di supporto e beneficiari ammissibili suddivisi per sottomisura e operazione

Sottomisura 9.1 – Sostegno per la costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori

Operazione 9.1.A – Sostegno per la costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori

Descrizione dell'operazione

Le finalità dell'operazione riguardano:

- l'adeguamento della produzione e dei prodotti dei soci di tali associazioni o organizzazioni alle esigenze del mercato;
- la commercializzazione in comune dei prodotti, compresi il condizionamento per la vendita, la vendita centralizzata e la fornitura all'ingrosso;
- la definizione di norme comuni in materia di informazione sulla produzione, con particolare riguardo al raccolto e alla disponibilità dei prodotti;
- altre attività che possono essere svolte dalle associazioni e organizzazioni di produttori, come lo sviluppo delle competenze imprenditoriali e commerciali o la promozione e l'organizzazione di processi innovativi;
- l'innovazione tecnologica, in particolare quella relativa all'introduzione di impianti, macchine, attrezzature e sistemi che migliorano la qualità dei prodotti e riducono i costi di produzione;
- la riconversione varietale e la diversificazione colturale delle produzioni agricole regionali;
- l'incremento del valore aggiunto attraverso l'integrazione orizzontale e verticale;
- l'organizzazione delle risorse e delle imprese di filiera dei comparti alimentari in presenza di programmi condivisi ed integrati che mirino a valorizzare e potenziare i singoli comparti, al fine di aumentare la massa critica dell'offerta delle produzioni alimentari;
- l'introduzione di sistemi volontari di certificazione di qualità.

Tipologia di sostegno

L'aiuto è concesso sotto forma di aiuto forfetario in rate annuali per un periodo massimo di 5 anni dalla data del riconoscimento ed è decrescente.

Collegamenti con altre norme legislative

La misura è attuata in coerenza con le seguenti norme:

- Reg. (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013.

Spese ammissibili

L'aiuto è concesso sotto forma di aiuto forfetario in rate annuali per un periodo massimo di 5 anni dalla data del riconoscimento ed è decrescente. Tale aiuto è calcolato sulla base della produzione commercializzata annuale del richiedente. Nel primo anno di riferimento la produzione commercializzata deve essere calcolata per il valore medio annuo della produzione commercializzata dei membri del gruppo nel corso degli ultimi tre anni (organizzazioni di produttori dei settori dell'agricoltura) o di cinque anni (organizzazioni di produttori del settore forestale), escludendo il valore più alto e più basso nel caso del settore forestale.

L'ammissibilità delle spese di cui sopra decorre dalla data di presentazione della domanda di sostegno, ad eccezione di quelle propedeutiche alla presentazione della stessa (progettazione, acquisizione autorizzazioni, ecc.).

Beneficiari

Possono essere beneficiari della sottomisura le associazioni e organizzazioni di produttori che sono PMI e ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti.

Condizioni di ammissibilità

Zonizzazione – La sottomisura si applica su tutto il territorio regionale.

Il sostegno è concesso sulla base di un piano aziendale presentato dalle OP richiedenti.

Caratteristiche del richiedente:

- appartenere alla categoria indicata nel paragrafo “beneficiari” della sottomisura;
- essere ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti sulla base della normativa nazionale;
- essere PMI.

Sono escluse dalla misura le AOP e le OP che già sono costituite nell'ambito dell'OCM, fatta salva la loro fusione.

Soglia punteggio – per essere ammessa alla fase di istruttoria, la domanda di finanziamento deve raggiungere un punteggio minimo, in base ai criteri di selezione definiti nelle Disposizioni Attuative.

Per essere ammissibili al sostegno, le associazioni di produttori devono essere riconosciute dall'autorità competente sulla base di un Piano aziendale. Quest'ultimo deve definire nel dettaglio le attività previste dell'associazione rispetto ad uno o più dei seguenti punti:

1. adeguamento della produzione e dei prodotti dei soci di tali associazioni o organizzazioni alle esigenze del mercato;

2. commercializzazione in comune dei prodotti, compresi il condizionamento per la vendita, la vendita centralizzata e la fornitura all'ingrosso;
3. definizione di norme comuni in materia di informazione sulla produzione, con particolare riguardo al raccolto e alla disponibilità dei prodotti;
4. altre attività che possono essere svolte dalle associazioni e organizzazioni di produttori, come lo sviluppo delle competenze imprenditoriali e commerciali o la promozione e l'organizzazione di processi innovativi.

Principi per la definizione dei criteri di selezione

I criteri di selezione saranno definiti in base ai seguenti elementi di valutazione:

- dimensione dell'aggregazione del richiedente (numero di soci e valore della produzione commercializzata);
- richiedenti che aderiscono a regimi di qualità di cui all'articolo 16 del Reg. (UE) 1305/13;
- comparto produttivo interessato dagli interventi;
- contributo all'uso efficiente e razionale di rifiuti e residui agricoli per la produzione di energia rinnovabile o per i prodotti da agricoltura biologica e/o alla creazione di adeguate strutture organizzative per la consegna della biomassa.

Importo e intensità dell'aiuto

Il sostegno, concesso sotto forma di aiuto forfettario in rate annuali e con un importo decrescente, è limitato al 10% del valore della produzione commercializzata per anno durante i primi cinque anni successivi al riconoscimento e non può superare €100.000,00 all'anno.

La concessione dell'ultima rata è subordinata alla verifica della corretta attuazione del piano aziendale.